

2. Criteri normativi di riforma ed applicazione dei principi sulla riforma degli enti

La riforma degli enti pubblici istituzionali prende l'avvio con le norme generali che riguardano le pubbliche amministrazioni, con le disposizioni innovative del D.lgs. n. 29 del 1993 e le successive modifiche ed integrazioni, che costituiscono un complesso sistema normativo, integrato con l'entrata in vigore delle disposizioni più recenti⁵.

Lo scopo centrale della riforma è quello della modernizzazione del sistema di gestione delle pubbliche amministrazioni, nel quadro del più comprensivo ordinamento federalistico, che prevede il decentramento delle funzioni a livello delle regioni e delle autonomie locali.

I criteri di riforma costituiscono un sistema completo di rinnovamento delle strutture e degli strumenti operativi delle amministrazioni interessate, ispirato fondamentalmente all'adozione di criteri di gestione aziendalistica, nei limiti di compatibilità con i profili pubblicistici degli interessi generali dello Stato. Essi concernono la privatizzazione del rapporto con il personale dipendente, la riforma del personale dirigente, la razionalizzazione delle strutture e dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali (con la riduzione dei costi, rilevati anche attraverso la contabilità analitica ed economica), la separazione delle funzioni di direzione politica strategica e di gestione amministrativa, l'adozione di un sistema di controllo interno, integrato dal controllo esterno sulla gestione, basato anche su un complesso di indicatori e di valutazione dei risultati sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Presupposto finanziario complementare, collegato con i vincoli imposti dal Trattato CE e dalla politica economica-finanziaria conseguente, è la riduzione degli oneri di spesa, che gravano sui bilanci delle amministrazioni pubbliche.

⁵ Tra queste si ricordano la legge 15/3/1997, n.59 e successive modifiche; la legge 15/5/1997, n.127; il D.Lgs 30/7/1999, n. 286; la legge 25/6/1999, n. 208; il D.lgs. 29/10/1999, n. 419; il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165; le varie leggi finanziarie succedutesi nel tempo fino alla legge finanziaria 2003, n. 289 del 27/12/2002, che all'art. 34 reca disposizioni per il riordinamento degli enti pubblici non economici e la individuazione degli enti non indispensabili da sopprimere.

I criteri generali di riforma risultano adottati come base del riordinamento amministrativo anche per gli enti pubblici non economici, per i quali si pone, peraltro, un ulteriore criterio di valutazione, e cioè quello dell'autosufficienza finanziaria, che dovrebbe orientare la gestione degli enti verso la riduzione dell'onere finanziario dei trasferimenti gravanti a carico del bilancio dello Stato, nel quadro generale delle cennate direttive generali di programmazione economico-finanziaria, che persegono il contenimento della spesa pubblica.

Connesso al problema dell'attuazione della riforma strutturale ed operativa degli enti pubblici è quello dell'erogazione dei finanziamenti esterni e della programmazione dell'attività interna secondo canoni che prevedono l'utilizzo di piani operativi di gestione e la conoscenza dei risultati delle valutazioni operate dagli organi del controllo interno. In mancanza di tali strumenti di valutazione consegue una irrazionale erogazione delle risorse da parte dello Stato ed il finanziamento delle attività istituzionali secondo criteri di spesa storica, non mirati a sostenere quegli enti e quelle attività, la cui gestione si rivela efficiente ed efficace in relazione ad obiettivi predeterminati da conseguire anche nell'interesse dello Stato.

Dall'esame della documentazione esibita risulta, in generale, una insufficiente azione programmativa degli enti ed una carenza di organizzazione dei controlli interni.

Piuttosto infrequente appare anche l'utilizzazione degli indicatori di gestione e di bilancio, che consentono di adottare idonei parametri di misurazione dell'efficienza della gestione (i singoli casi vengono segnalati nella parte speciale della presente relazione).

Gli enti giustificano variamente le lacune segnalate, soprattutto in relazione alle ridotte dimensioni delle strutture, alla mancanza di organi tecnici qualificati e di risorse sufficienti, alla non misurabilità delle utilità delle attività culturali, la cui diffusione sul territorio non si presta a precise quantificazioni dei benefici conseguiti.

A tali argomentazioni si è già replicato nella precedente relazione relativa alla gestione degli esercizi 1998/2000, alla quale si fa rinvio per puntuali riscontri.

Non si può omettere, peraltro, di segnalare in questa sede che l'avviato procedimento di privatizzazione degli enti di cui trattasi, che rende loro inapplicabili nella futura configurazione giuridica i canoni di riforma previsti per le pubbliche amministrazioni dalle norme in esame, ha determinato una scarsa attenzione per l'attuazione ed il completamento della riforma stessa, che, d'altra parte, non è stata condotta con quella attenzione e tempestività, che pure il tempo trascorso dal suo avvio avrebbe richiesto.

L'attuale situazione di rinnovamento della stessa struttura degli enti e dei criteri gestionali conseguenti alla nuova configurazione se non può costituire una giustificazione per il mancato completamento del riordinamento degli enti pubblici sembra tuttavia rendere non più attuale una critica sistematica sullo stato di inadempienza da parte degli organi responsabili; si riferisce comunque in questa sede sommariamente, per doveroso compito, in generale sullo stato delle carenze riscontrate; notazioni particolari sui singoli enti sono riportate nella parte speciale della presente relazione. Sotto un diverso profilo, peraltro, l'attuazione delle previste riforme avrebbe dovuto comunque avere come risultato il conseguimento di obiettivi operativi e ordinamentali, che avrebbero agevolato l'avvio delle nuove gestioni privatistiche.

Occorre comunque in primo luogo osservare che si rivela in generale carente la determinazione di una sufficiente programmazione gestionale delle attività istituzionali.

Non mancano, invero, accurate indicazioni descrittive elaborate in occasione dell'inizio del nuovo esercizio finanziario ma è carente uno stretto coordinamento di tali previsioni con il budget finanziario annuale. Tale inadempienza si riflette a posteriori sulla verifica del consuntivo di esercizio, anche ai fini della determinazione di parametri di efficienza - efficacia - economicità, rapportabili ad un piano operativo di conduzione della gestione. Tali carenze conducono inevitabilmente ad un'assegnazione e gestione delle risorse, soprattutto esterne, secondo il superato criterio della spesa storica incrementale, come meglio si dirà in seguito.

D'altra parte, come si è già accennato, non risultano costituiti gli organi di controllo interno, cui è demandata dalla normativa la verifica per il controllo di gestione.

Né le relazioni del Collegio dei revisori, mancandone i presupposti oggettivi, possono esprimere un giudizio valutativo sull'attuazione delle attività programmate in senso gestionale e finanziario.

Non mancano encomiabili tentativi di determinare un quadro di riferimento ad alcuni parametri connessi allo svolgimento delle attività istituzionali, con la misurazione di alcuni valori di prodotto e di risultato (numero di frequenze delle manifestazioni culturali, indicazione comparata dei ricavi, ecc.) ma si tratta di casi non frequenti e comunque non ricollegabili ad un sistema coordinato di controllo dei risultati in relazione agli obiettivi perseguiti.

La stessa verifica, poi, della economicità della gestione, che non dovrebbe comportare in linea generale difficoltà insuperabili, consentendo di raffrontare anche nel tempo l'andamento di costi e ricavi, non sempre è condotta adeguatamente e si è dovuto ricorrere, nell'esame svolto con la presente relazione, alla elaborazione di dati analitici desunti dalle poste di bilancio, affrontando non lievi difficoltà di determinazione, specialmente per quanto riguarda i dati di costo, che possono dare luogo, in taluni casi, ad approssimazioni di misurazione del dato.

Analoghe carenze si riscontrano per quanto riguarda altre implicazioni del riordinamento della gestione (rideterminazione delle piante organiche, sulla base della verifica dei carichi di lavoro, determinazione dei centri di costo, ecc....).

Occorre, peraltro, osservare che, nonostante le segnalate inadempienze, si avverte un progressivo, seppur lento, miglioramento nel trend di attuazione di alcune delle riforme da adottare.

Non si rilevano, peraltro, cambiamenti circa le rilevazioni degli emolumenti corrisposti per la produttività delle prestazioni di lavoro, che per taluni enti non risultano curate; si osserva comunque che si tratta talora di enti che hanno una pianta organica di dimensioni molto modeste.

3. Il procedimento di privatizzazione degli enti

Il programma di riordinamento previsto dal D.lgs. n. 419/1999 interessa ben sette enti su nove, per i quali si riferisce con la presente relazione (nella tab.A, allegata al predetto decreto non sono infatti ricompresi l'IDAIC e il SAIA).

Dei sette enti suddetti (EVV, INSV, ECB, INSR, CISA, CISAM, IISG), indicati specificamente nella citata disposizione, solo per l'EVV (Ente per le Ville Vesuviane) non è stato ancora adottato il provvedimento di riordinamento; per tutti gli altri è stata disposta, con apposito DPCM, la privatizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 419/1999, previa istruttoria del Ministero vigilante ed acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari⁶.

Per quanto concerne, poi, l'approvazione del nuovo Statuto da parte dei ministeri vigilanti finora risultano trasmessi i decreti concernenti n. 5 enti (CISA, CISAM, ECB, INSR, INSV); risulta in itinere la procedura relativa agli altri enti già privatizzati o da privatizzare (EVV, IDAIC, IISG).

Si segnala, al riguardo, la particolare rilevanza della definizione dell'approvazione degli atti ordinamentali relativi all'istituzione dei nuovi enti privatizzati, in quanto tale adempimento condiziona l'effettiva possibilità operativa degli stessi, e la capacità di subentrare alle istituzioni pubbliche ormai non più sussistenti.

Si osserva comunque che il termine finale per la privatizzazione o trasformazione degli enti, di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 419/1999, è stato prorogato al 31/12/2003 con l'art. 6 del D.L. 25/10/2002, n. 236, convertito con legge 27/12/2002, n. 284, per gli enti per i quali non sia stato ancora emanato il provvedimento di privatizzazione o il regolamento previsto dall'art. 17, c. 2 della L. n. 400/1988, in caso di fusione o unificazione strutturale.

⁶ I decreti di privatizzazione risultano pubblicati nella G.U. del 10/6/2002 (per CISA, ECB, INSR e INSV) e nella G.U. del 25/6/2002 (per CISAM e IISG).

Sono in corso ulteriori accertamenti istruttori per acquisire gli atti di definizione del procedimento di privatizzazione non ancora emanati o trasmessi.

Il ritardo della conclusione delle procedure di riordinamento potrebbe riflettersi anche sull'adozione degli atti di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2002, che dovrebbe essere approvato dai nuovi organi statutari; non sembra peraltro che il controllo sulla gestione di tale esercizio da parte di questa Corte dei conti possa subire variazioni rispetto a quello degli esercizi precedenti, in quanto la gestione stessa si è svolta sulla base di un bilancio preventivo deliberato ai sensi del previgente ordinamento, con contributi pubblici erogati dallo Stato e da altri enti pubblici e privati.

4. La verifica sull'applicazione delle norme sulla gestione

Si è già in parte riferito nei paragrafi precedenti su alcuni aspetti delle carenze nell'osservanza delle norme ordinamentali, che si riflettono negativamente sulla gestione dell'ente (attività programmatica, misurazione dei costi, completamento della pianta organica, misurazione del prodotto finale interno ed esterno, ecc.). Si è anche osservato che il processo di adeguamento alla disciplina generale di riordinamento degli enti pubblici istituzionali ha subito un evidente rallentamento, causato dalla imminente attuazione del nuovo assetto ordinamentale previsto dal D.lgs. n. 419/1999, che contempla la trasformazione della stessa natura giuridica degli enti (da pubblica a privata), con la conseguente necessità di adottare tempestivamente i provvedimenti e di seguire le previste procedure per il passaggio alla nuova configurazione giuridica. Questi ulteriori adempimenti richiederanno poi una verifica non solo per quanto concerne la loro tempestività ma anche per l'accertamento dell'adozione delle nuove impostazioni contabili delle scritture e della registrazione dei dati di bilancio.

Allo stato attuale per l'attuazione delle norme che riguardano le pubbliche amministrazioni, secondo il precedente ordinamento, occorre, comunque, segnalare, oltre ai fenomeni già considerati, ulteriori carenze ormai consuete, quali taluni ritardi nell'approvazione dei preventivi e dei consuntivi di bilancio, la mancata adozione di alcune scritturazioni contabili (conto economico) e la carenza di talune voci di bilancio (ammortamenti).

Su tali particolari aspetti si riferisce per i singoli enti nella 2^a parte della presente relazione. La tabella che segue evidenzia il quadro riassuntivo delle date di approvazione dei preventivi e dei rendiconti.

ENTE	Preventivi			Consuntivi		
	1999	2000	2001	1999	2000	2001
CISA	11/12/98	14/01/99	27/11/00	03/07/00	21/05/01	22/04/02
CISAM	05/11/98	23/11/99	24/10/00	26/04/00	18/04/01	03/04/02
ECB	26/10/98	21/09/99	10/10/00	14/04/00	13/04/01	23/04/02
EVV	18/03/99	30/10/99	27/11/00	19/05/00	05/04/01	07/06/02
IDAIC	17/10/98	30/10/99	14/10/00	25/03/00	07/04/01	16/03/02
IISG	23/10/98	03/11/99	28/11/00	10/05/00	26/04/01	10/06/02
INSR	18/11/98	24/11/99	27/11/00	15/05/00	07/05/01	27/05/02
INSV	22/10/98	30/10/99	21/10/00	06/05/00	05/05/01	03/05/02
SAIA	30/11/98	15/11/99	02/12/00	21/04/00	28/03/01	10/05/02

5. L'ordinamento del personale

Le regole contrattuali e la normativa primaria concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici risultano definite a partire dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998/2001⁷.

Norme integrative e parzialmente innovative sono previste dalla L.n.488/1999 (legge finanziaria 2000) e della L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001).

Sono da richiamare, inoltre, il D.lgs. 30/3/2001, n. 165, che ha dettato norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, la legge 15/7/2002, n. 145 sul personale dirigente statale (in parte applicabile, per talune disposizioni modificative anche al personale degli enti pubblici non economici), ed, in sede di regolazione contrattuale, l'accordo tra l'ARAN e le parti sindacali, in data 25/7/2002, sulle procedure di regolazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali per il personale del Comparto degli enti pubblici non economici.

Tutto il complesso di tali disposizioni, ivi comprese quelle particolari che regolano i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato (part-time, lavoro temporaneo, lavoro interinale, a tempo determinato, contratti formazione lavoro, ecc.) costituisce un sistema di regolazione, in parte autonomo ed in parte disciplinato da principi generali comuni al personale degli altri compatti, che ha definito i criteri generali di riordinamento del settore del rapporto di lavoro degli enti, disciplinandone sia l'aspetto normativo che quello economico.

Il campione di enti sui quali si riferisce (settore degli enti culturali), seppur di modeste dimensioni sotto l'aspetto quantitativo in relazione alle unità di personale dipendente (circa n. 45 unità) offre un significativo quadro di analisi relativo all'applicazione delle norme che regolano il settore.

⁷ Per la procedura da seguire per la conseguente approvazione del contratto integrativo, che ha coinvolto il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Corte dei conti, v. Circolare n. 41 del 27/12/2000 del Ministero del Tesoro; in data 14/2/2001 è stato sottoscritto il contratto di integrazione, per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, del precedente CCNL stipulato il 16-2-1999.

Per quanto riguarda innanzitutto le spese sostenute dagli enti per le retribuzioni del personale, occorre segnalare che le stesse appaiono contenute nell'ultimo esercizio 2001, dopo il notevole incremento riscontrato nell'esercizio precedente, (v. tabella per il riparto spese complessive in seguito pubblicata); il corrispondente importo subisce infatti una flessione del 2,6%, in parte ricollegabile a una diminuzione degli oneri accessori in parte a residui contrattuali non corrisposti; le spese risultano comunque contenute, a parità di numero del personale dipendente, nei limiti previsti dalle direttive economico-finanziarie.

I dati concernenti il costo del lavoro (comprendenti oneri aggiuntivi rispetto a quelli delle sole retribuzioni) evidenziano anch'essi una diminuzione dei costi, che risultano ancor più contenuti (-3,6%), come dalla seguente tabella.

COSTI DEL PERSONALE**Anno 1999**

	(in milioni di lire)									
	CISA	CISAM	ECB	EVV	IDAIC	IISG	INSR	INSV	SAIA	Totale generale
Retribuzioni	340,0	238,0	29,6	303,6	29,6	0,0	98,7	158,3	589,1	1.786,9
Straordinario	50,0	6,0	2,1	43,0	3,2	0,0	0,0	0,0	2,8	107,1
Oneri prev.li ed ass.li	105,0	93,1	8,2	111,1	19,7	0,0	38,9	33,1	132,9	542,0
Missioni e corsi	1,3	7,3	0,0	0,5	0,0	0,0	1,4	1,7	18,9	31,1
Totale a)	496,3	344,4	39,9	458,2	52,5	0,0	139,0	193,1	743,7	2.467,1
T. F. R.	67,0	3,0	4,5	22,0	1,8	0,0	5,6	4,8	4,6	113,3
Totale a) + TFR	563,3	347,4	44,4	480,2	54,3	0,0	144,6	197,9	748,3	2.580,4
Collaborazioni	57,2	22,2	153,6	31,8	25,0	4,0	75,0	120,5	n.d.	489,3
Totale generale	620,5	369,6	198,0	512,0	79,3	4,0	219,6	318,4	748,3	3.069,7

Anno 2000

	(in milioni di lire)									
	CISA	CISAM	ECB	EVV	IDAIC	IISG	INSR	INSV	SAIA	Totale generale
Retribuzioni	369,0	242,1	31,6	441,4	31,6	0,0	103,0	172,1	659,6	2.050,4
Straordinario	65,0	6,3	0,0	38,5	4,0	0,0	0,0	0,0	10,9	124,7
Oneri prev.li ed ass.li	106,5	84,2	7,3	175,0	17,5	0,0	39,4	34,3	131,9	596,1
Missioni e corsi	5,3	9,1	0,0	4,8	0,0	0,0	1,4	0,0	32,9	53,5
Totale a)	545,8	341,7	38,9	659,7	53,1	0,0	143,8	206,4	835,3	2.824,7
T. F. R.	67,0	16,8	2,3	22,0	1,6	0,0	6,3	4,8	50,9	171,7
Totale a) + TFR	612,8	358,5	41,2	681,7	54,7	0,0	150,1	211,2	886,2	2.996,4
Collaborazioni	49,8	28,7	164,4	20,3	21,0	4,0	75,0	129,5	n.d.	492,7
Totale generale	662,6	387,2	205,6	702,0	75,7	4,0	225,1	340,7	886,2	3.489,1

Anno 2001

	(in milioni di lire)									
	CISA	CISAM	ECB	EVV	IDAIC	IISG	INSR	INSV	SAIA	Totale generale
Retribuzioni	431,9	260,5	32,8	358,8	32,6	0,0	106,0	178,2	673,4	2.074,2
Straordinario	65,0	5,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
Oneri prev.li ed ass.li	121,4	84,8	7,5	124,6	19,8	0,0	39,0	36,8	122,2	556,1
Missioni e corsi	3,8	9,5	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	46,2
Totale a)	622,1	359,8	40,3	484,0	55,4	0,0	145,0	215,0	827,9	2.749,5
T. F. R.	30,0	2,4	3,2	21,9	1,7	0,0	9,2	4,8	18,7	91,9
Totale a) + TFR	652,1	362,2	43,5	505,9	57,1	0,0	154,2	219,8	846,6	2.841,4
Collaborazioni	34,5	10,9	209,4	28,8	21,7	4,0	66,0	145,0	n.d.	520,3
Totale generale	686,6	373,1	252,9	534,7	78,8	4,0	220,2	364,8	846,6	3.361,7

Gli enti si avvalgono inoltre di collaborazioni professionali, in misura più o meno rilevante⁸.

L'incidenza globale dell'onere di spesa per tali prestazioni è stata nel 2001 del 19%, rispetto alla spesa per retribuzioni, in aumento in confronto all'esercizio precedente (17,4%). Si osserva al riguardo, come già rilevato nella precedente relazione relativa agli esercizi 1998/2000, che il fenomeno considerato, in progressiva espansione, se da un lato deve considerarsi sfavorevolmente in relazione alla programmazione del fabbisogno di personale in organico, dall'altro, considerate anche la particolare natura e le dimensioni di alcuni degli enti, si appalesa, se non del tutto necessario, in parte giustificabile, anche sotto il profilo dei conseguenti oneri finanziari; tali forme di collaborazione professionale dovrebbero comunque essere contenute nei limiti in cui siano indispensabili a sopperire ad esigenze di apporti di alte professionalità e specializzazione, cui non sia possibile far fronte con l'apporto ed il contributo del personale dipendente o con la collaborazione dei soci e dei membri del Consiglio scientifico degli enti.

Le prescrizioni delle norme pattizie collettive comportano anche l'analisi di alcuni criteri di retribuzione del lavoro previsti in relazione alla produttività.

Si osserva al riguardo che, pur con le carenze già segnalate nella precedente relazione, con riferimento all'esatta applicazione della predetta normativa, si avverte per l'esercizio in esame una tendenza positiva per quanto riguarda il numero delle segnalazioni pervenute circa l'applicazione dei criteri segnalati; rimane, peraltro, da considerare che, con particolare riguardo alla produttività individuale, le risorse complessive assegnate in sede di contrattazione non appaiono sufficienti a raggiungere i prefissati obiettivi di compensare il rendimento secondo parametri di valutazione del prodotto.

La flessibilità del rapporto di lavoro costituisce un ulteriore criterio innovativo recentemente inserito nella programmazione dell'utilizzo delle

⁸ Vedasi la precedente tabella nella quale sono riportati i dati di spesa per i singoli enti e nel complesso per gli oneri dovuti a compensi per prestazioni professionali collaborative.

risorse umane; al riguardo non si può peraltro segnalare alcun elemento significativo, se si eccettua l'utilizzo di risorse di lavoro esterne in mobilità dallo Stato verso gli enti (è il caso dell'EVV); le esigenze segnalate si collegano a criteri di economicità e di utilizzo per situazioni di precariato. Si osserva, infine, che non è infrequente la prestazione gratuita di collaborazioni interne da parte di membri dei collegi di carattere tecnico-scientifico-culturale, che arricchiscono la platea dei partecipanti all'associazionismo a fini culturali.

6. Osservazioni generali sui profili economico-finanziari della gestione

Si riassumono le caratteristiche generali e gli aspetti organizzativi e contabili della gestione degli enti sui quali si riferisce.

Tali istituti hanno in prevalenza struttura associativa, con la partecipazione anche di enti pubblici, insieme con soggetti privati dotati di particolari requisiti scientifici e culturali.

Le assemblee degli organi deliberanti si avvalgono della partecipazione di rappresentanti di enti delle autonomie locali (Regioni, province e comuni) e di enti finanziatori, che contribuiscono periodicamente con apporti al bilancio o al patrimonio degli istituti.

Gli organi di governo hanno composizione in gran parte omogenea (Presidente, Vice Presidente, Direttore amministrativo, Consiglio di Amministrazione, Segreteria); in taluni casi, segnalati nella parte speciale, le nomine e il rinnovo delle cariche non sono intervenuti nei termini prescritti dagli Statuti.

Gli organi di controllo interno risultano carenti (ovvero di formazione atypica o sperimentale); i collegi di revisione contabile assumono una conformazione tipica, con la partecipazione di professionisti eletti e di membri designati dai Ministeri vigilanti e, in taluni casi, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Non sempre le segnalazioni degli organi di controllo sono esaurienti e complete sotto l'aspetto sostanziale e talora non risultano trasmesse le relazioni o le osservazioni dei Ministeri vigilanti, benché richieste e previste dalle norme istitutive.

Il controllo esterno della Corte dei conti viene effettuato nei modi previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994, nella forma di referto al Parlamento, secondo le modalità indicate dalla legge 21/3/1958, n. 259.

Si fa qui cenno di alcuni dati relativi alle grandezze finanziarie complessive relative alle scritture contabili degli istituti con riserva di analisi più approfondita nel corso della relazione; tali dati riguardano i parametri di bilancio più significativi al fine di evidenziare il quadro complessivo della gestione economico-finanziaria degli enti.

Il patrimonio netto complessivo ha raggiunto nell'esercizio 2001 la consistenza di lire 56.181,6 milioni, con un incremento del 7,1% rispetto all'esercizio precedente.

Il risultato finanziario di competenza è negativo per lire 1.230,8 milioni, a fronte di un disavanzo dell'esercizio precedente pari a lire 2.865,8 milioni.

L'avanzo economico registra anch'esso un notevole incremento nell'ultimo esercizio (+252%), registrando un importo di lire 2.976,4 milioni.

In flessione contenuta è invece l'avanzo di amministrazione (-13%).

I dati, che denotano un andamento della gestione complessivamente favorevole, sono esposti nella tabella che segue, analiticamente per i singoli enti e per il triennio 1999/2001.

RISULTATI FINALI SALDI (in milioni di lire)**Anno 1999**

ENTE	Avanzo/Disavanzo finanziario	Avanzo/Disavanzo economico	Patrimonio netto	Avanzo/Disavanzo di Amministrazione
CISA	-84,9	353,3	3.082,6	121,8
CISAM	198,0	290,5	5.680,2	1.464,3
ECB	50,4	n. d.	1.455,1	73,1
EVV	-1.557,2	773,6	26.266,6	8.708,8
IDAIC	-92,9	-53,3	289,4	0,7
IISG	0,1	3,1	32,8	31,0
INSR	-41,0	110,7	2.731,8	72,9
INSV	-28,4	-266,7	3.584,9	142,3
SAIA	65,9	n. d.	8.087,4	649,3
Totale	-1.490,0	1.211,2	51.210,8	11.264,2

Anno 2000

ENTE	Avanzo/Disavanzo finanziario	Avanzo/Disavanzo economico	Patrimonio netto	Avanzo/Disavanzo di Amministrazione
CISA	-90,6	157,3	3.332,7	63,1
CISAM	-592,5	215,2	5.895,4	861,7
ECB	20,1	n. d.	1.486,9	93,1
EVV	-2.190,9	420,6	26.687,2	6.517,8
IDAIC	-0,2	27,4	316,8	1,8
IISG	-1,6	1,3	31,5	29,7
INSR	-0,6	147,5	2.878,5	71,5
INSV	42,0	-125,0	3.459,9	184,4
SAIA	-51,5	n. d.	8.332,1	597,8
Totale	-2.865,8	844,3	52.421,0	8.420,9

Anno 2001

ENTE	Avanzo/Disavanzo finanziario	Avanzo/Disavanzo economico	Patrimonio netto	Avanzo/Disavanzo di Amministrazione
CISA	-89,0	-21,0	3.441,2	19,2
CISAM	300,2	1.380,7	7.276,1	1.157,4
ECB	2,5	n.d.	1.566,3	94,1
EVV	-1.715,2	1.180,1	27.867,3	4.817,9
IDAIC	1,6	53,9	371,1	21,4
IISG	-1,1	-1,1	30,4	28,6
INSR	0,7	168,8	3.047,3	74,8
INSV	177,0	215,0	3.675,0	408,9
SAIA	92,5	n. d.	8.906,9	690,3
Totale	-1.230,8	2.976,4	56.181,6	7.312,6